



Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*”, ed in particolare l’articolo 40, comma 9;

VISTA la legge 3.5.1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 dicembre 2000, n. 430 (d’ora in poi “*Regolamento*”), recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (d’ora in poi A.T.A.);

VISTO in particolare, l’articolo 8, comma 1, del Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto e per la formazione delle graduatorie medesime;

VISTO il D.M. del 30 agosto 2017 n. 640, con cui è stata indetta la procedura di costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto ATA per il triennio 2017/18, 2018/19 e 2019/20;

CONSIDERATO che ad oggi risultano inserite al sistema informativo ben oltre 1 milione di domande di inserimento nelle richiamate graduatorie;

RITENUTO che tale dato sia parziale ed in costante aumento;

CONSIDERATO che, al fine di evitare disallineamenti nel sistema informativo, come evidenziato dalla competente Direzione per i Sistemi Informativi, la compilazione del modello di scelta delle sedi è subordinata all’inserimento al Sidi, da parte delle scuole, di tutte le domande di conferma, aggiornamento e nuovo inserimento;

RITENUTO che il completamento di tale trasmissione al Sidi richiederà tempi notevoli che incideranno sul termine finale della pubblicazione delle graduatorie definitive;

VALUTATA l’eccezionalità della situazione, atteso l’elevato numero di domande pervenute e l’obiettivo impossibilità di adottare le richiamate graduatorie in tempi ragionevolmente brevi e certi;

VALUTATA la sussistenza di un interesse generale dell’Amministrazione scolastica e della collettività scolastica nel suo complesso a veder assicurata la continuità dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari delle istituzioni scolastiche evitando al contempo il verificarsi di disservizi che possano arrecare pregiudizio alla continuità amministrativa delle scuole, all’accoglienza degli alunni, con particolare riguardo ai portatori di handicap, nonché alla sicurezza e alla pulizia degli ambienti scolastici;



Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VALUTATA altresì la sussistenza di un interesse soggettivo in capo al personale amministrativo, tecnico e ausiliario attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche con contratti di lavoro stipulati "fino alla nomina dell'avente diritto" a veder ragionevolmente definita la durata del rapporto di lavoro posto in essere;

DECRETA

Art.1

Graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia

1. Le graduatorie di circolo e di istituto del triennio precedente 2014-15, 2015-16, 2016-17 conservano validità ed efficacia fino alla fine del corrente anno scolastico 2017-18.
2. Il comma 2, dell'articolo 1, del D.M. n. 640 del 30 agosto 2017, è modificato come segue: "Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel periodo precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021".

IL MINISTRO
Sen. VALERIA FEDELI

Valeria Fedeli